



Consulenza Legale Tributaria Societaria

Roma, 6 dicembre 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 41/2010

LA SETTIMANA IN BREVE

INDICE

Ires- Irpef	
La detrazione del 55% può essere estesa	2
Quando la detrazione spetta se il versamento è effettuato mediante bollettino postale	2
Iva	
La commissione di pagamento è una prestazione accessoria	2
Accertamento e contenzioso	
Le regole della compensazioni per la Cassazione	2
Legittima la confisca dei beni in presenza di reato tributario	2
Alla Gdf Serve l'autorizzazione della Procura	3
Ricorso scaduto documenti presentabili	3
Varie	
Ici	3
Le nuove regole dei contratti pubblici	3
Approfondimento	
Indicazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di pubblico appalto	4
Scadenario	
Mese di Dicembre 2010	6

IRES – IRPEF

La detrazione del 55% può essere estesa

Nel corso di un'interrogazione parlamentare è stato precisato che l'agevolazione del 55% può essere estesa anche ad una molteplicità di interventi, suddivisi in più anni e non riferiti alla prosecuzione del precedente, a condizione che la documentazione richiesta dalla legge sia presentata separatamente. La materia è disciplinata art. 1, c. 344 della legge n. 296/2006.

Quando la detrazione spetta se il versamento è effettuato mediante bollettino postale

L'agente della riscossione, nell'intento di recuperare gli omessi versamenti di imposta da parte di una ditta, può richiedere ai clienti della stessa il diretto pagamento di quanto dovuto per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, pignorando il relativo credito. Ciò premesso, spetta il diritto alla detrazione del 55% anche qualora il pagamento avvenga tramite bollettino postale, anziché mediante bonifico bancario.

IVA

La commissione di pagamento è una prestazione accessoria

Le maggiori spese addebitate dal fornitore di un servizio in relazione alle modalità di pagamento prescelte dal cliente non possono considerarsi quale corrispettivo di un pagamento esente dall'Iva, ma concorrono, quali oneri accessori, alla base imponibile della prestazione principale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 2.12.2010, n. C-276/09.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Le regole della compensazioni per la Cassazione

La Corte di Cassazione ha precisato, con la sentenza n. 42462/2010, che è infondato l'assunto difensivo secondo il quale la compensazione con crediti non spettanti o inesistenti posta a fondamento della fattispecie prevista dall'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000 è solo quella cosiddetta orizzontale tra crediti e debiti di imposta di natura diversa.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti l'art. 17 del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, ri-chiamato dall'art. 10-quater, non limita in alcun modo la facoltà del contribuente di procedere alla compensazione di postazioni di debito o credito afferenti alla medesima imposta (cosiddetta compensazione verticale).

L'innovazione introdotta dalla disposizione citata, infatti, è costituita dal superamento del concetto di compensazione tradizionale tra debiti e crediti di imposta della stessa natura (compensazione cosiddetta verticale), mediante l'estensione della facoltà di compensazione anche a debiti e crediti di natura diversa.

Legittima la confisca dei beni in presenza di reato tributario

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42462 del 30.11.2010, ha stabilito che sono confiscabili i beni dell'imprenditore accusato di reati tributari nella misura del vantaggio economico ottenuto.

Alla Gdf Serve l'autorizzazione della Procura

Per procedere alle ispezioni della Guardia di Finanza, è assolutamente necessaria l'autorizzazione della Procura nel caso in cui gli agenti si rechino presso un locale del contribuente destinato ad uso promiscuo, ossia ad attività commerciale e abitazione (Cassazione, sentenza 29.11.2010, n. 24178).

Ricorso scaduto documenti presentabili

I documenti relativi ad un contenzioso possono essere presentati anche se i termini sono scaduti; infatti, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21309/2010, la Commissione tributaria provinciale può acquisirli e considerarli in via ufficiosa.

VARIE

ICI

Scade il 16.12.2010 il termine per effettuare il versamento del saldo Ici, salva l'ipotesi di versamento effettuato in unica soluzione il 16.06.2010.
L'Ici è dovuta in proporzione alla quota di possesso dell'immobile e con riferimento ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto.
Nell'ipotesi di possesso per almeno 15 giorni, il mese deve essere computato per intero.

Le nuove regole dei contratti pubblici

La Corte dei Conti ha approvato lo schema di regolamento del codice dei contratti pubblici, che ora sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento contiene disposizioni innovative e in particolare:

- il responsabile del procedimento potrà essere anche progettista per lavori fino a Euro 5.000.000;
- i collaudi saranno affidabili a terzi solo con gara;
- aumenterà il livello qualitativo dei progetti e degli studi di fattibilità;
- entreranno in vigore le nuove classifiche di qualificazione per piccoli lavori;
- sarà obbligatorio prevedere limiti ai ribassi nelle gare di progettazione;
- scatteranno nuove sanzioni per imprese e Soa rispetto ai certificati falsi.

INDICAZIONI RELATIVE ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI DI PUBBLICO APPALTO

Riproponiamo una breve scheda, rispetto alla precedente riteniamo di più agevole lettura, sulle novità relative alle regole da seguire per i pagamenti aventi ad oggetto prestazioni scaturenti da contratti di appalto pubblico.

Il testo di seguito riportato può essere, ad avviso di chi scrive, utilizzato anche quale lettera informativa per i rispettivi appaltatori o subappaltatori.

Con la legge n. 136/2010 è stato varato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in vigore dal 7 settembre 2010.

L'art. 3 della legge ha stabilito una serie di obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici.

Recentemente il D.L. 187/2010 ha fornito alcune importanti precisazioni di “carattere interpretativo” in merito ai suddetti obblighi delle quali se ne fornisce una panoramica.

I soggetti interessati

I soggetti interessati ai nuovi obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria sono:

- gli appaltatori;
- i subappaltatori così come definiti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. 163/2006;
- tutti i subcontraenti della filiera delle imprese interessate ossia a tutti i subcontraenti dell'appaltatore principale e del subappaltatore a condizione che siano collegati direttamente con l'oggetto del contratto principale;
- i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei.

Gli obblighi

Tali obblighi si traducono, nell'ambito dei contratti di pubblico appalto, in:

- 1) divieto assoluto di uso del contante;
- 2) obbligo di:
 - a) utilizzare uno/più conti correnti “dedicati”, anche promiscuamente per diverse commesse pubbliche;
 - b) effettuare i pagamenti solo tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie;
 - c) favorire il monitoraggio della transazione **adottando nella disposizione di pagamento:**
 - sempre il **codice identificativo di gara** (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
 - anche il **codice unico di progetto** (CUP) relativo all'investimento pubblico a cui la transazione è riconducibile se obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003 (progetti di investimento pubblico).

Gli **estremi identificativi** dei conti correnti dedicati devono essere comunicati da parte dei soggetti obbligati:

- all'amministrazione concedente;
- alla stazione appaltante;

entro sette giorni:

- dalla loro accensione;

- dalla data di entrata in vigore della disposizione di legge per i conti già esistenti.

Entro tale termine devono anche essere comunicate:

- generalità;
- codice fiscale;

delle persone delegate ad utilizzare tali conti dedicati.

Per le **spese giornaliere** di importo inferiore o uguale a € 500 possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione delle spesa.

In proposito, si auspicano delle indicazioni precise da parte dell'ABI sull'individuazione degli strumenti finanziari equiparabili al bonifico bancario o postale. Dovrebbero, probabilmente, rimanere escluse carte di credito e Rid in quanto tali strumenti non consentono di indicare i riferimenti al CUP o al CIG. Dovrebbero essere, invece, ammessi gli assegni bancari non trasferibili se corretti indicando manualmente i codici CUP e il CIG di riferimento.

La decorrenza

Con una prima circolare del Ministero dell'interno del 9 settembre 2010 è stato chiarito che la nuova disciplina è applicabile ai soli contratti sottoscritti **successivamente al 7 settembre 2010** e non anche a quelli in corso a tale data.

Circa la tempistica, il nuovo D.L. n. 187/2010 prevede un periodo di **180 giorni** a decorrere dalla predetta data entro il quale **dovranno essere adeguati i contratti stipulati precedentemente a tale data**, compresi quelli da essi derivanti.

Obblighi contrattuali

La stazione appaltante, nei contratti stipulati con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, è tenuta ad inserire una clausola con la quale la controparte si assume l'obbligo di adempiere alla tracciabilità.

L'inadempimento, ovvero il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore, subappaltatore o subcontraente che dovesse constatare o avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

E' possibile richiedere una consulenza ai fini di valutare la convenienza fiscale dell'opzione

SCADENZIARIO DEL MESE DI DICEMBRE

Le scadenze indicate sono aggiornate alla data di redazione della presente circolare e potrebbero pertanto subire successive variazioni.

L'elenco ha carattere di generalità e non deve considerarsi esaustivo. Per una ulteriore e completa verifica delle scadenze relative agli adempimenti fiscali del mese si segnala il sito dell'Agenzia delle Entrate

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/Nsilib/Nsi/Strumenti/Scadenzario/>

Giorno	Scadenze del mese di Dicembre
Mercoledì 15	<ul style="list-style-type: none">- Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.- termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.- termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
Giovedì 16	<ul style="list-style-type: none">- termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre (codice tributo 6011).- termine per invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di novembre.- versamento delle ritenute effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.- termine per il versamento del saldo ICI
Sabato 25	<ul style="list-style-type: none">- termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
Lunedì 27	<ul style="list-style-type: none">- termine per il versamento dell'acconto Iva.
Venerdì 31	<ul style="list-style-type: none">- termine per i contribuenti mensili della presentazione degli elenchi Black List